

**COMUNE DI PRAY**  
PROVINCIA DI BIELLA

**DELIBERAZIONE N. 33 del 25/05/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 – SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI – ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO..**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** , in Pray, nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<b>PASSUELLO GIAN MATTEO</b>	Sindaco	X	
<b>FINA MARCELLA</b>	Vicesindaco	X	
<b>PLATINI MASSIMO</b>	Assessore	X	
	<b>TOTALE</b>	3	

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale sottoscritto.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- **VISTA** la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- **VISTI** i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- **A VOTI** unanimi, palesemente espressi,

**DELIBERA**

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
- 3) di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.**

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 – SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI – ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 25/05/2020**

Dal : Sindaco  
Alla : Giunta Comunale

**CONSIDERATO** che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo l'adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus, di seguito enunciati:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 n. 52;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 n. 55;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 n. 59;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2020 n. 64, che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto, fino al 3 aprile;

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello stesso mese;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*» (cd. «Decreto Cura - Italia»), il quale, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza (art. 67);

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

**VISTA** infine la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

**RITENUTO** che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Pray, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione inciderebbe sulla copertura complessiva del PEF 2020, salvo l'adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il Comune;

**VISTO** il D.L. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) pubblicato sulla G.U. in data 19/05/2020 che, tra l'altro:

- sul versante dei tributi locali ha introdotto parziali agevolazioni relative all' IMU dovuta per i fabbricati D2 degli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi., nonché in tema di imposta di soggiorno e TOSAP;

- proroga ulteriormente al 31 agosto il termine di sospensione di cui all'art. 68 del citato D.L. 18/2020;

**RILEVATO** altresì che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna specifica disposizione sulla sospensione dei versamenti ordinari, con particolare riferimento alle entrate comunali, per quanto il Governo abbia a più riprese annunciato la propria intenzione di rinviare anche i pagamenti a livello di fiscalità locale, per cui, allo stato attuale, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività derivante dall'emergenza sanitaria in atto;

**RITENUTO** che tale intervento possa essere adottato sotto un duplice profilo, costituito in primo luogo dal differimento delle scadenze di versamento dei principali tributi locali previste nei prossimi mesi, nonché, in secondo luogo, dall'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

**RITENUTO** pertanto necessario, nelle more dell'approvazione di uno specifico intervento normativo ed in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, disporre da subito il differimento delle scadenze di versamento della TARI, della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.) e dell'Imposta sulla pubblicità (I.C.P.) dovute da tutte le attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi, a causa del blocco introdotto dal Governo a seguito della diffusione del Coronavirus, introducendo contestualmente misure di sostegno a favore di tali soggetti;

**CONSIDERATO** che, nel caso in cui il Governo dovesse introdurre a livello nazionale un diverso differimento delle scadenze del pagamento di tali entrate, le disposizioni adottate con la presente delibera dovranno intendersi superate da quelle nazionali, salvo che il differimento adottato dal Comune risulti più favorevole ai contribuenti, ipotesi in cui – in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – il provvedimento comunale manterrà i propri effetti, anche in deroga alle previsioni statali, avendo creato un affidamento nei soggetti tenuti al pagamento delle entrate comunali;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda invece l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

**RITENUTO**, pur a fronte di tale vincolo nella gestione delle proprie entrate tributarie, che sia in ogni caso necessario – a fronte della situazione di emergenza sanitaria realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato l'obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – intervenire per accordare delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, anche ove non siano applicabili sotto forma di esenzione dai tributi comunali;

**DATO ATTO** che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria verranno quindi applicate alle seguenti entrate:

- Tassa di occupazione Spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- Tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** che – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali – le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria; ciò estendendo anche alla TARI (per la quale l'esenzione parziale appare teoricamente attuabile) tale fattispecie, ritenendola maggiormente agevole e funzionale;

**CONSIDERATO** che tale contributo potrà essere erogato da parte dell'Amministrazione solo nel momento in cui sarà possibile effettuare una verifica dell'effettiva durata del periodo di interruzione collegato alla diffusione del Coronavirus e della sua incidenza sui presupposti di applicazione delle singole entrate;

**DATO ATTO** che, allo stesso modo, tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle attività interessate:

- delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;
- delle relative quietanze di pagamento, intestate all'attività stessa, in relazione a quanto dovuto per l'anno 2020;

**DATO ATTO** che l'Ufficio Tributi dovrà provvedere alla predisposizione di apposita modulistica contenente, nelle forme più semplificate, la domanda di concessione del contributo, che dovrà essere presentata a pena di decadenza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30/05/2020;

**DATO ATTO** che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività potrà essere quantificato soltanto a seguito della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, nei limiti dell'importo complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo complessivo delle somme richieste dai contribuenti, nell'ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare la disponibilità dell'Ente;

**DATO ATTO** che l'erogazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte dell'Ufficio Tributi mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il richiedente dovrà fornire gli estremi (IBAN e intestazione conto corrente) all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1) **di disporre**, a fronte della mancata approvazione da parte del Legislatore di specifiche disposizioni sulla sospensione dei versamenti ordinari delle entrate comunali e sull'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, un duplice intervento a favore di tali attività, costituito dall'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

- **di disporre** nel contempo l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria, in relazione alle seguenti entrate:

- Tassa di occupazione Spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- Tassa sui rifiuti (TARI);

- **di stabilire che** – a fronte dell'impossibilità di accordare esenzioni dai tributi per il periodo di attività legato all'emergenza sanitaria, non essendo prevista tale ipotesi esentativa da parte della normativa primaria vigente in materia di tributi locali le agevolazioni sulle imposte locali dovute dalle attività produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e versato per le imposte sopra indicate dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria;

- **di stabilire** che tale contributo potrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle attività interessate:

- delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;
- delle relative quietanze di pagamento, intestate all'attività stessa, in relazione a quanto dovuto per l'anno 2020;

- **di stabilire** che l'Ufficio Tributi dovrà provvedere alla predisposizione di apposita modulistica contenente, nelle forme più semplificate, la domanda di concessione del contributo, che dovrà essere presentata a pena di decadenza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30/05/2020;

- **di stabilire** che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività potrà essere quantificato soltanto a seguito della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, nei limiti dell'importo complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo complessivo delle somme richieste dai contribuenti, nell'ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare la disponibilità dell'Ente;

- **di stabilire** che l'erogazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte dell'Ufficio Tributi mediante bonifico su conto corrente bancario o postale, di cui il richiedente dovrà fornire gli estremi (IBAN e intestazione conto corrente) all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso;
- **di stabilire** infine che l'erogazione del contributo compensativo dovrà essere effettuata nei trenta giorni successivi alla presentazione, da parte del contribuente;
  - delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;
  - delle relative quietanze di pagamento, intestate all'attività stessa, in relazione a quanto dovuto per l'anno 2020;
- **di dare atto che** le minori entrate e /o maggiori spese a carico del bilancio comunale derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno quantificate successivamente e si provvederà con appositi atti alle variazioni di bilancio che risulteranno necessarie;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito *internet* del Comune;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di fronteggiare prontamente la situazione di emergenza economica.

**IL PROPONENTE**  
Passuello Gian Matteo

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. N. 33 DEL 25/05/2020

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

## CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio di Segreteria, Anagrafe e Polizia Municipale esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

La sottoscritta Fusaro Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Fusaro Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Passuello Gian Matteo)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Garavaglia Dr.Tiziano)

.....

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. .... REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno ..... all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Garavaglia dr. Tiziano)

.....

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Garavaglia dr. Tiziano)

.....

---

---

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....